


|   |   |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,<br>ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE        |   |
| Servizio autorizzazioni per la<br>prevenzione dall'inquinamento                   | inquinamento@regione.fvg.it<br>suaa@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Ö^&^ç Á »ÁGJFG ÆÜÖXÖÁ^|ÁFBE ÆEGH SAPI - UD/AIA/97-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il DM 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5344 del 26 ottobre 2021, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1607 dell’1 settembre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013, n. 524 del 21 marzo 2016 e n. 4140 del 28 dicembre 2017, per l’esercizio dell’attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, identificata dal codice fiscale 00299900308, presso l’installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il “Piano d’ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, ai sensi dell’articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025”;

**Atteso** che nell’Allegato B “Limiti e prescrizioni” al decreto n. 5344/2021, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

12. *entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, il Gestore deve presentare all’Autorità competente idonea documentazione progettuale relativa alla realizzazione di una piazzola di rifornimento dei mezzi, dotata dei dispositivi per contenere eventuali sversamenti. Su tale documentazione l’Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;*

**Vista** la nota del 20 gennaio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 21 gennaio 2022 con protocollo n. 3071, con la quale il Gestore:

1) ha premesso che nell'installazione sono presenti due contenitori di gasolio posizionati su una piattaforma impermeabile di cemento, i quali non rispettano il parametro della capacità di contenimento del 110% in caso di sversamento;

2) ha proposto, tenuto conto che la predisposizione di un bacino di contenimento ha un costo significativo, tale da non giustificare la realizzazione, di sostituire i contenitori presenti nell'installazione, con un contenitore con doppia parete posizionato su pavimentazione impermeabile;

**Vista** la nota prot. n. 4172 del 27 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione presentata dal Gestore in data 20 gennaio 2022, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, le proprie valutazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 5234 /P / GEN/ AIA del 23 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 9986, con la quale ARPA FVG:

1) ha specificato che, a proprio parere, la soluzione proposta dal Gestore non garantisce la finalità per la quale era stata imposta la prescrizione, e cioè evitare che, in caso di sversamento accidentale durante le operazioni di rifornimento, vi possa essere un inquinamento da idrocarburi della matrice suolo;

2) ha proposto che la piazzola sia realizzata con materiale impermeabile (es. in cls) e abbia dimensioni adeguate al mezzo che si deve rifornire e ha ricordato, inoltre, che la gestione dei contenitori / distributori è soggetta anche al rispetto delle norme in materia di prevenzione, la cui competenza ricade in capo ai vigili del fuoco;

3) ha comunicato di restare in attesa del progetto per la realizzazione della piazzola di rifornimento;

**Vista** la nota prot. n. 16317 del 22 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA FVG del 23 febbraio 2022 e ha chiesto al Gestore stesso di presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota regionale, idonea documentazione progettuale, corredata da cronoprogramma, relativa alla realizzazione di una piazzola di rifornimento dei mezzi, dotata dei dispositivi atti a contenere eventuali sversamenti;

**Vista** la nota del 18 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC il 20 maggio 2022, acquisita dal Servizio competente il 23 maggio 2022 con protocollo n. 29429, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione progettuale e una Relazione tecnica inerenti la realizzazione della piazzola di rifornimento;

**Vista** la nota prot. n. 35097 del 17 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 18 maggio 2022, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, le proprie valutazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 19559 /P / GEN/ AIA del 27 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 36984, con la quale ARPA FVG:

1) ha comunicato che, per quanto di competenza, ritiene ottemperata la prescrizione n. 12 contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 5344/2021;

2) ha ricordato che la platea dovrà dare garanzia di impermeabilità con portanza sufficiente a

reggere, senza cedimenti, il peso dei mezzi da rifornire e che la piazzola deve essere sottoposta a periodici controlli secondo quanto previsto dall'apposita tabella dell'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 5344/2021;

**Vista** la nota prot. n. 7793 del 9 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore l'assenso alla realizzazione della piazzola di rifornimento dei mezzi, secondo la documentazione presentata dallo stesso;

2) ha chiesto al Gestore di ottemperare alla seguente prescrizione:

1. *gli interventi di realizzazione della piazzola di rifornimento dei mezzi devono essere realizzati entro 90 giorni dal ricevimento della presente e il gestore deve comunicare alla Regione e ad ARPA la fine dei lavori;*

3) ha ricordato al Gestore che, in base alla prescrizione n. 13 del decreto autorizzativo, al completamento della piazzola di cui sopra, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del d.lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

**Vista** la nota del 3 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 129206, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

**Vista** la nota del 4 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC il 5 aprile 2023, acquisita dal Servizio competente il 5 aprile 2023 con protocollo n. 202416, con la quale il Gestore ha comunicato che i lavori di realizzazione della piazzola di rifornimento dei mezzi sono terminati e ha inviato la Relazione tecnica "Proposta di monitoraggi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006", redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG;

**Vista** la nota prot. n. 229606 del 18 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la Relazione presentata dal Gestore in data 5 aprile 2023, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di esprimere le proprie valutazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota e di trasmettere, eventualmente, un aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

**Vista** la nota prot. n. 15734 /P /GEN/ AIA del 18 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 292034, con la quale ARPA FVG ha specificato che i monitoraggi previsti dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006 possono essere sostituiti dai controlli indiretti previsti dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al decreto n. 5344/2021 e ha fornito l'aggiornamento del PMC stesso (tabella n. 2);

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve

comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento suinicolo sito nel comune di Remanzacco (UD);
- 2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, identificata dal codice fiscale 00299900308, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano.
2. Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" al decreto n. 5344/2021, sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.
2. Al decreto n. 5344/2022 viene inserito l'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)", che forma parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

### **Art. 2 – Prescrizioni**

3. Qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso.

### **Art. 3 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 5344/2021.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S., al Comune di Remanzacco, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente

decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S. è dedita all'allevamento di suini da carne e alla coltivazione di seminativi in Comune di Remanzacco, via Premariacco, 32. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Remanzacco come zona E5 "zona di preminente interesse agricolo" e ricade sulla particella catastale 1045 del foglio di mappa 25 del Comune di Remanzacco.

L'allevamento è situato in un'area prettamente agricola, circa 900 m a sud-est dell'abitato di Orzano; le prime abitazioni civili sono collocate ad una distanza superiore ai 500 m, sia in direzione est che in direzione nord-ovest.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*), viene effettuata nei quattro capannoni esistenti.

Il ciclo di allevamento si sviluppa per fasi:

- introduzione dei lattonzoli, acquistati da Ditte esterne, ad un peso di circa 25-30 kg, sistemati nella stanza A del capannone 1. Dopo circa 15 giorni vengono caricati altri lattonzoli nella stanza B del medesimo capannone;
- fase di magronaggio, da cui i suini escono con un peso di circa 50 kg;
- fase di ingrasso: i suini, del peso di circa 50 kg, vengono spostati, attraverso un percorso delimitato, nei capannoni 2, 3 o 4, a seconda dei capi usciti per la macellazione.

Alla fine del ciclo, di durata media pari a circa 160 giorni, i capi vengono prelevati ed inviati al macello. Successivamente viene effettuata la pulizia degli stabulari con acqua ad alta pressione e disinfezione con dispositivo a spalla.

Considerato che nel capannone 1 vengono immessi suinetti svezzati fino a 50 kg e che la superficie libera è pari a 319,14 mq, la potenzialità massima di allevamento in tale stabulario è pari a 797 posti suini per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale, come riportato nella tabella seguente:

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 1 | 27     | 11,82                               | 319,14                         |

Tuttavia la Ditta, per motivi tecnici, non utilizza il capannone 1 nella sua massima potenzialità, caricando un massimo di circa 640 suini.

Poiché nei capannoni 2, 3 e 4 sono presenti suini di peso superiore a 110 kg e la superficie libera totale complessiva è pari a 2538 mq, la potenzialità massima di allevamento nei capannoni 2, 3 e 4 è pari a 2538 posti suino per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale, come riportato nella tabella seguente:

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 2 | 60     | 14                                  | 840                            |
| Capannone 3 | 40     | 14                                  | 560                            |
|             | 10     | 13                                  | 130                            |
| Capannone 4 | 63     | 16,50                               | 1.008                          |

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

L'alimentazione viene fatta per fasi e la formulazione dei mangimi cambia a seconda dei fabbisogni di accrescimento dei suini. La composizione della razione è costituita da vari ingredienti, stoccati nei silos esterni ai capannoni e miscelati in due vasche di miscelazione. La distribuzione avviene mediante un sistema di tubature interrato.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua viene prelevata da acquedotto e distribuita tramite "ciucciotti" con dispositivo antispreco all'interno dei singoli box.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di riscaldamento è costituito da un generatore d'aria calda Spit Fire alimentato a gasolio. Il ricambio d'aria avviene in modo naturale con immissione laterale dalle finestre ed emissione prevalentemente dal cupolino posto sulla sommità dei capannoni.

## **ENERGIA**

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. La fornitura del gasolio per il riscaldamento degli stabulari è garantita da Ditta autorizzata.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da acquedotto di circa 9.500 mc/anno.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le superfici di emissione sono costituite dalle finestre, di cui 30 del capannone 1, 60 del capannone 2, 52 del capannone 3 e 66 del capannone 4. Sulla sommità di ogni capannone, inoltre, è presente un cupolino di apertura.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, lo stoccaggio degli effluenti e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

### **Scarichi idrici**

La Società non si avvale di dipendenti e il gestore utilizza i servizi igienici presenti nell'abitazione privata posta nelle immediate vicinanze dell'allevamento, collegati alla pubblica fognatura.

### **Acque di lavaggio**



Gli stabulari sono pulite a fine ciclo con idropulitrice ad alta pressione; le acque di lavaggio pervengono alla vasca sottostante la superficie fessurata degli stabulari ed avviate alla vasca liquami.

#### **Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il funzionamento dell'impianto di alimentazione e gli animali durante la fase di alimentazione.

Il Comune di Remanzacco ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II "aree prevalentemente residenziali" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta nel maggio dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

#### **Effluenti di allevamento**

Annualmente vengono prodotti circa 8.560 mc di liquame, stoccato in tre vasche circolari, di capacità complessiva pari a 5.860 mc.

Le porcilaie hanno una pavimentazione totalmente fessurata, al di sotto della quale sono presenti dei vasconi per la raccolta delle deiezioni che vengono svuotati, mediante l'apertura di saracinesche, con tempistiche variabili tra i 7 e i 25 giorni.

Il capannone 4, di ultima realizzazione, utilizza il sistema vacuum.

Il liquame raccolto nelle sopra citate vasche circolari viene distribuito sui terreni disponibili con funzione di fertilizzante/ammendante.

#### **Mortalità di allevamento**

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera, ubicata all'interno del magazzino, per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

#### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

#### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

#### **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS 152/2006**

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti linee guida redatte da ARPA FVG.

Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

La SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", presso l'installazione sita in via Premariacco, 32, frazione di Orzano, nel Comune di Remanzacco (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. considerato che nel capannone 1 vengono allevati suini di peso compreso tra 25 e 50 kg, la superficie minima indicata nella normativa sul benessere animale è pari a 0,40 m<sup>2</sup> per capo;
2. la superficie libera nel capannone 1 è pari a 319,14 m<sup>2</sup>, così suddivisa

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 1 | 27     | 11,82                               | 319,14                         |

3. il numero di posti suino potenziali per ciclo nel capannone 1 è pari a 797;
4. nel capannone 1 non possono essere accasati più di 797 capi/ciclo;
5. nei capannoni 2, 3 e 4 la superficie minima indicata dalla normativa sul benessere animale è pari a 1,00 m<sup>2</sup> per i suini di peso superiore a 110 kg;
6. la superficie libera nei capannoni 2, 3 e 4 è pari complessivamente a 2538 m<sup>2</sup>, così suddivisa

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 2 | 60     | 14                                  | 840                            |
| Capannone 3 | 40     | 14                                  | 560                            |
|             | 10     | 13                                  | 130                            |
| Capannone 4 | 63     | 16,50                               | 1.008                          |

7. il numero di posti suino potenziali per ciclo nei capannoni 2, 3 e 4 è pari a 2538 capi/ciclo;
8. nei capannoni 2, 3 e 4 non possono essere accasati complessivamente più di 2538 capi/ciclo;
9. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando i valori di cui ai punti 1, 2, 5 e 6, deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. non devono essere presenti gruppi con animali di peso palesemente difforme e, in caso di animali feriti o malati, essi dovranno essere separati dagli altri ed opportunamente curati nei box dedicati;
11. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini devono rispettare i seguenti valori BAT-AEL:
  - pari a 0,53 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suinetti svezzati;
  - pari a 2,60 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suini da ingrasso;
12. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione

di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

13. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 23 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022;
14. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione                       | Modalità di stoccaggio                     | Fase di utilizzo        | UM        | Frequenza autocontrollo      | Tipo di controllo  | Fonte dato  |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi                         | Alimentazione           | t/anno    | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche)     | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-l/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo             | Contabilità e registro                                  |
| Altro <sup>1</sup>                  |  |                         |           |                              |                    |   |

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione              | Peso unitario | UM    | Frequenza autocontrollo | Fonte dato  |
|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|---|
| Capi in entrata            | kg            | Unità | In ingresso             | Registro  |
| Capi presenti a fine ciclo | kg            | Unità | A fine ciclo            | Registro  |
| Carne prodotta             | kg            | kg    | A fine ciclo            | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente)       | kg            | kg    | Fine ciclo e annuale    | Registro  |

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

|               |        |              |              |          |
|---------------|--------|--------------|--------------|----------|
| fine ciclo)   |        |              |              |          |
| Durata ciclo  | giorni | Giorni/ciclo | Fine ciclo   | Registro |
| Capi deceduti | numero | Unità/ciclo  | A fine ciclo | Registro |

## 1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo       | UM             | Frequenza autocontrollo | Fonte dato           |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Acquedotto                      | Alimentazione, lavaggi | m <sup>3</sup> | A fine ciclo/anno       | Contaltri e registro |

## 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

| Descrizione                       | Tipologia         | UM             | Frequenza autocontrollo | Fonte dato   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP    | A fine ciclo/Anno       | Contatore e registro                                 |
| Combustibili                      | Gasolio, ecc.     | m <sup>3</sup> | A fine ciclo/Anno       | Contabilità aziendale/registo (a scelta del gestore) |

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

## 2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione  | Tipo di controllo  | Frequenza controllo                         | Modalità di registrazione         |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Pulizia superfici interne   | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo  | A fine ciclo                                |                                   |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico   | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso   | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico |                                   |
| Trattamento derattizzazione   | Controllo posizioni e presenza bocconi   | Ad ogni intervento                          | Registro                          |
| Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi   | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario  | Ad ogni intervento                          | Registro                          |
| Verifica contenitori effluenti non palabili   | Controllo impermeabilizzazione/tenuta  | Quinquennale                                | Documento di conformità           |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio, deposito disinfettanti ....) | Controllo impermeabilizzazione / tenuta  | Quinquennale                                | Documento di conformità           |
| Svuotamento vasche sottogrigliato   | Svuotamento  | Al massimo ogni 15 giorni                   | Registro                          |
| Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore/distributore  | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi | Mensile e, comunque, ad ogni impiego        | Registrazione in caso di anomalie |

## 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

#### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

| <b>Indicatore</b>  | <b>Descrizione</b>   | <b>UM</b>                 | <b>Metodo di misura</b> | <b>Frequenza di monitoraggio</b> |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti  | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato             | kg/capo/anno              | Calcolo                 | Annuale                          |
| Consumo specifico di risorsa idrica  | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato              | m <sup>3</sup> /capo/anno | Calcolo                 | Annuale                          |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile                                  | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno             | Calcolo                 | Annuale                          |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica                             | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato      | TEP/capo/anno             | Calcolo                 | Annuale                          |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato           | m <sup>3</sup> /capo/anno | Calcolo                 | Annuale                          |

#### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Glauco Spanghero  
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



# PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI

REDATTO IN FORMA COMPLETA PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai sensi del DPR n. 03 dell' 11 gennaio 2013

AZIENDA AGRICOLA

SOC. AGR. F.LLI DI GIORGIO & C. S.S.

(come da comunicazione di spandimento)

SUPERFICIE INTERESSATA ALLO SPANDIMENTO

AZOTO AL CAMPO DA DISTRIBUIRE

REFLUO PALABILE DA DISTRIBUIRE

REFLUO NON PALABILE DA DISTRIBUIRE

|        |    |
|--------|----|
| 109    | ha |
| 25.386 | kg |
| -      | mc |
| 8.558  | mc |

DISTINTA NELLE SEGUENTI AREE PEDOCCLIMATICHE:

| AREA PEDOCCLIMATICA                            | S.A.U. (ha) | % S.A.U.    | AREA | N AL CAMPO DISTRIBUITO IN ZVN kg | N AL CAMPO MEDIO AZIENDALE IN ZVN kg/ha | REFLUO DISTRIBUITO IN ZVN mc | N AL CAMPO DISTRIBUITO IN ZO kg | N AL CAMPO MEDIO AZIENDALE IN ZO kg/ha | REFLUO DISTRIBUITO IN ZO mc |
|--|-------------|-------------|------|----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - IRRIGUO     |             | 0%          | Z1   | 0                                | 0                                       | 0                            | 0                               | 0                                      | 0                           |
| ZONA VULNERABILE - BASSA PIANURA - NON IRRIGUO |             | 0%          | Z2   | 0                                | 0                                       | 0                            | 0                               | 0                                      | 0                           |
| ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - IRRIGUO      |             | 0%          | Z3   | 0                                | 0                                       | 0                            | 0                               | 0                                      | 0                           |
| ZONA VULNERABILE - ALTA PIANURA - NON IRRIGUO  |             | 0%          | Z4   | 0                                | 0                                       | 0                            | 0                               | 0                                      | 0                           |
| ZONA ORDINARIA - BASSA PIANURA                 |             | 0%          | Z5   | 0                                | 0                                       | 0                            | 0                               | 0                                      | 0                           |
| ZONA ORDINARIA - ALTA PIANURA                  | 109         | 100%        | Z6   |                                  |   |                              | 25.392                          | 232,95                                 | 8.560                       |
| ZONA ORDINARIA - MONTAGNA                      |             | 0%          | Z7   |                                  |   |                              | 0                               | 0                                      | 0                           |
| <b>TOTALI</b>                                  | <b>109</b>  | <b>100%</b> |      | <b>0</b>                         |   | <b>0</b>                     | <b>25.392</b>                   | <b>0</b>                               | <b>8.560</b>                |

DA SIMULAZIONE SPANDIMENTO:

AZOTO AL CAMPO DISTRIBUITO

REFLUO PALABILE DA DISTRIBUIRE

REFLUO NON PALABILE DA DISTRIBUIRE

|        |    |
|--------|----|
| 25.392 | kg |
| -      | mc |
| 8.560  | mc |

**SUPERFICIE RIPARTITA IN ZONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI PEDOLOGICHE:**

| AREA PEDOCCLIMATICA           | S.A.U. (ha) | % S.A.U. | AREA |
|-------------------------------|-------------|----------|------|
| ZONA ORDINARIA - ALTA PIANURA | 109         | 100%     | Z6   |

**PRECESSIONE CULTURALE TIPO**

(dati ricavati dalle domande uniche di pagamento 2011, 2012, 2013)

| COLTURA                       | 2020 ha     | 2021 ha     | 2022 ha       | MEDIA DEL TRIENNIO (ha) | INCIDENZA MEDIA FINALE (ha) |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| MAIS (GRANELLA)               | 0,00        | 0,00        | 64,00         | 64,0                    | 58,7%                       |
| SOIA                          | 0,00        | 0,00        | 8,00          | 8,0                     | 7,3%                        |
| FRUMENTO (TENERO)             | 0,00        | 0,00        | 12,00         | 12,0                    | 11,0%                       |
| ORZO                          | 0,00        | 0,00        | 21,00         | 21,0                    | 19,3%                       |
| GIRASOLE                      | 0,00        | 0,00        | 2,00          | 2,0                     | 1,8%                        |
| MEDICA/PRATO POLIFITA         | 0,00        | 0,00        | 2,00          | 2,0                     | 1,8%                        |
| <b>TOTALE PIANO CULTURALE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,00</b> | <b>109,00</b>           | <b>100,0%</b>               |

(successioni ricavate mediando l'andamento dei dati biennali delle annate 2011/2012 e 2012/2013)

**ZONA Z6 (ORDINARIA - ALTA PIANURA) 109,00 ha**

| ID | SUCCESSIONE IN CORSO | ha         | %              |
|----|----------------------|------------|----------------|
| A  | MAIS                 | 64         | 59%            |
| B  | MAIS CEROSO          |            | 0%             |
| C  | FRUMENTO             | 12         | 11%            |
| D  | ORZO                 | 21         | 19%            |
| E  | GIRASOLE             | 2          | 2%             |
| F  | SORGO CEROSO         |            | 0%             |
| H  | PRATO MISTO          | 2          | 2%             |
| I  | MEDICA               |            | 0%             |
| L  | LOIESSA              |            | 0%             |
| M  | COLZA                |            | 0%             |
| N  | GIRASOLE             |            | 0%             |
|    | <b>TOTALE</b>        | <b>109</b> | <b>100,00%</b> |

| COLTURA IN CORSO (coltura) | SUPERFICIE (ha) | % S.A.U. | PRECESSIONE | AREA OMOGENEA (AREA - ID) | Fabbisogno culturale = apporto massimo di N come da tabelle (kg/ha) | N zootecnico AL CAMPO mediamente consentito max 340 (kg/ha) | N zootecnico AL CAMPO con efficienza 1 consentito in area aziendale omogenea max 450 (kg/ha) |
|----------------------------|-----------------|----------|-------------|---------------------------|---|---|--|
| MAIS                       | 64,0            | 59%      |             | Z6A                       | 330   | 340   | 340  |
| FRUMENTO                   | 12,0            | 11%      |             | Z6C                       | 200   | 340   | 330  |
| ORZO                       | 21,0            | 19%      |             | Z6D                       | 150   | 340   | 250  |
| GIRASOLE                   | 2,0             | 2%       |             | Z6E                       | 140   | 340   | 230  |
| SOIA                       | 8,0             | 7%       |             | Z6G                       | 30  | 340   | 50   |
| PRATO MISTO                | 2,0             | 2%       |             | Z6H                       | 120   | 340   | 200  |

**CARATTERISTICHE DEI REFLUI DISTRIBUITI**

(dati ricavati dalla comunicazione di spandimento)

|               |                |                     |              |            |
|---------------|----------------|---------------------|--------------|------------|
| Descrizione   | QUANTITA' (mc) | AZOTO AL CAMPO (kg) | CATEGORIA    | EFFICIENZA |
| LIQUAME SUINO | 8.558          | 25.386,30           | Non Palabile | 0,6        |

**SIMULAZIONE DI SPANDIMENTO TIPO**

(su appezzamenti della stessa area ma con ordinamento culturale diverso)

| AREA OMOGENEA (AREA - ID) | SUPERFICIE (ha) | N AL CAMPO nel refluo (kg/mc) | N zootecnico AL CAMPO con efficienza 1 consentita in area aziendale omogenea max 450 (kg/ha) | EFFICIENZA (%) | Refluo unit consentito con efficienza 1 (mc/ha) | Refluo unit distrib (mc/ha) | Refluo tot distrib per appezzamento (mc) | N EFFICIENTE distribuito (kg/ha) | N zootecnico AL CAMPO - in area aziendale omogenea max 450 (kg/ha) | TOTALE N zootecnico AL CAMPO distribuito per appezzamento (kg) |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Z6A                       | 64,0            | 2,97                          | 340  | 60,00%         | 114,62  | 99                          | 6.336,00                                 | 176,20                           | 293,67   | 18.795   |
| Z6C                       | 12,0            | 2,97                          | 330  | 60,00%         | 111,25  | 81                          | 972,00                                   | 144,16                           | 240,27   | 2.883  |
| Z6D                       | 21,0            | 2,97                          | 250  | 60,00%         | 84,28   | 50                          | 1.050,00                                 | 88,99                            | 148,32   | 3.115  |
| Z6E                       | 2,0             | 2,97                          | 230  | 60,00%         | 77,54   | 40                          | 80,00                                    | 71,19                            | 118,65   | 237  |
| Z6G                       | 8,0             | 2,97                          | 50   | 60,00%         | 16,86   | 10                          | 80,00                                    | 17,80                            | 29,66  | 237  |
| Z6H                       | 2,0             | 2,97                          | 200  | 60,00%         | 67,42   | 21                          | 42,00                                    | 37,38                            | 62,29  | 125  |
| <b>TOTALE</b>             | <b>109,00</b>   |                               |  |                |   |                             | <b>8.560,00</b>                          |                                  |  |  |

TOTALE N zootecnico AL CAMPO kg 25.392  
 AZOTO zootecnico AL CAMPO MEDIO kg/ha 233



**APPORTO FERTILIZZANTE CHIMICO MEDIAMENTE CONSENTITO**


(sulla media del triennio di riferimento e non riferita ad un'annata specifica)

| ID            | SUPERFICIE (ha) | N unit chimico (kg/ha) | N tot chimico (unita) |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Z6A           | 64,0            | 159,80                 | 9.843                 |
| Z6C           | 12,0            | 55,84                  | 670                   |
| Z6D           | 21,0            | 61,01                  | 1.281                 |
| Z6E           | 2,0             | 68,81                  | 138                   |
| Z6G           | 8,0             | 12,20                  | 98                    |
| Z6H           | 2,0             | 82,62                  | 165                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>109,00</b>   |                        | <b>12.195</b>         |

TOTALE (unita) =

Udine, 09/01/2023

IL TECNICO  
  
 (firma e timbro)  


|   |   |
|---|---|
|  <b>REGIONE AUTONOMA<br/>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> |   |
| <b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente,<br/>energia e SVILUPPO SOSTENIBILE</b>  |   |
| Servizio autorizzazioni per la<br>prevenzione dall'inquinamento   | inquinamento@regione.fvg.it<br>saua@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4058<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Ö^&^ç Á »Á H I DE ÓÁ^|Á F-DECF SAPI - UD/AIA/97-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1607 dell’1 settembre 2011, che autorizza l’esercizio dell’impianto della SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, di cui al punto 6.6, lettera b), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano;

**Visto** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2668 del 10 dicembre 2013, n. 524 del 21 marzo 2016 e n. 4140 del 28 dicembre 2017, con i quali è stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1607/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il “Piano d’ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, ai sensi dell’articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022”;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l’aggiornamento dell’Allegato C del decreto n. 5208/2019 “Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l’anno 2021”;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per la Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S. il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la domanda datata 28 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 31 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente il 31 dicembre 2020 con protocollo n. 64544, con la quale il Gestore, ha chiesto, ai sensi dell’articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1607/2011, come modificata con i decreti n. 2668/2013, n. 524//2016 e n.

4140/2017, inviando un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 4147 del 26 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 27 gennaio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 6709 dell'8 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 15 marzo 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

**Visto** il verbale della prima Conferenza di servizi del 15 marzo 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa versata copre la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 7367 /P /GEN/ PRA\_AUT del 12 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 14370, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni ed ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da adottarsi previo superamento delle carenze individuate nella nota stessa;
- 3) il rappresentante del Comune di Remanzacco ha espresso, nell'ambito della Conferenza di servizi, parere favorevole relativamente alla compatibilità urbanistica e alla classificazione di industria insalubre di I Classe, ribadendo quanto già espresso con decreto prot. n. 18237 del 23 dicembre 2009 e prendendo atto che nell'allevamento non sono presenti scarichi idrici;
- 4) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario che il Gestore compili in tutti i suoi punti la scheda F allegata alla documentazione presentata, e trasmetta la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del dlgs 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006.
- 5) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le seguenti integrazioni, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale:
  - a. integrazioni secondo quanto richiesto da ARPA nella nota allegata al presente verbale;

- b. la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del dlgs 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis del Dlgs 152/2006.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI-Linee-Guida.html> e sottoscritta anche dal Gestore;

- c. la compilazione in tutti i suoi punti della scheda F.

**Vista** la nota prot. n. 16615 del 23 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 marzo 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni richieste;

**Vista** la nota prot. n. 17215 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che la documentazione presentata dal Gestore non considera lo scarico di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;

**Vista** la nota datata 18 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 21 giugno 2021 con protocollo n. 34386, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con nota del 23 marzo 2021;

**Vista** la nota prot. n. 36643 dell'1 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quali il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 18 giugno 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 12 agosto 2021, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 12 agosto 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante del Comune di Remanzacco non ha rilevato, nell'ambito della Conferenza di servizi, criticità in merito all'istanza di riesame dell'AIA presentata dal Gestore;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 17215 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC (prot. n. 17252/A), con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;



3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 24889 /P /GEN/ AIA dell'11 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 44167, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e proposto alcune prescrizioni;

4) il rappresentante del Gestore, in relazione alla nota di ARPA, ha dichiarato:

- che per la copertura delle vasche liquami viene adottato il crostone naturale o, quando questo è assente, paglia;
- che i metodi per la riduzione delle emissioni di ammoniaca sono elencati nelle BAT;
- che il capannone 4, di ultima realizzazione, utilizza un sistema vacuum per l'asportazione dei liquami;
- che le cisterne per il rifornimento del gasolio sono poste su un piazzale cementato, la cui impermeabilizzazione deve essere completata.

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base dei pareri pervenuti;

6) il rappresentante del Gestore, in riferimento alla potenzialità dell'allevamento, ha dichiarato quanto di seguito riportato:

|             | n. box | SL per ogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 1 | 27     | 11,82                                | 319,14                         |
|             | n. box | SL per ogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
| Capannone 2 | 60     | 14                                   | 840                            |
| Capannone 3 | 40     | 14                                   | 560                            |
|             | 10     | 13                                   | 130                            |
| Capannone 4 | 63     | 16,50                                | 1.008                          |

7) il rappresentante del Gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha dichiarato:

- BAT 1: è presente un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato, pertanto la BAT viene dichiarata applicata;
- BAT 9: la valutazione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti di legge;
- BAT 12: non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive;
- BAT 30: verrà aumentata la frequenza di rimozione dei liquami sotto le vasche, al massimo ogni 15 giorni

8) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 45294 del 18 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della



Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 12 agosto 2021 e tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento suinicolo sito nel comune di Remanzacco (UD);
- 2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, identificata dal codice fiscale 00299900308, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), via Premariacco, 32, frazione Orzano, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1607 dell'1 settembre 2011, n. 2668 del 10 dicembre 2013, n. 524 del 21 marzo 2016 e n. 4140 del 28 dicembre 2017.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del

decreto legislativo 152/2006).

#### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

#### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

#### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

**1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S., al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società Agricola F.lli Di Giorgio & C. S.S. è dedita all'allevamento di suini da carne e alla coltivazione di seminativi in Comune di Remanzacco, via Premariacco, 32. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Remanzacco come zona E5 "zona di preminente interesse agricolo" e ricade sulla particella catastale 1045 del foglio di mappa 25 del Comune di Remanzacco.

L'allevamento è situato in un'area prettamente agricola, circa 900 m a sud-est dell'abitato di Orzano; le prime abitazioni civili sono collocate ad una distanza superiore ai 500 m, sia in direzione est che in direzione nord-ovest.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*), viene effettuata nei quattro capannoni esistenti.

Il ciclo di allevamento si sviluppa per fasi:

- introduzione dei lattonzoli, acquistati da Ditte esterne, ad un peso di circa 25-30 kg, sistemati nella stanza A del capannone 1. Dopo circa 15 giorni vengono caricati altri lattonzoli nella stanza B del medesimo capannone;
- fase di magronaggio, da cui i suini escono con un peso di circa 50 kg;
- fase di ingrasso: i suini, del peso di circa 50 kg, vengono spostati, attraverso un percorso delimitato, nei capannoni 2, 3 o 4, a seconda dei capi usciti per la macellazione.

Alla fine del ciclo, di durata media pari a circa 160 giorni, i capi vengono prelevati ed inviati al macello. Successivamente viene effettuata la pulizia degli stabulari con acqua ad alta pressione e disinfezione con dispositivo a spalla.

Considerato che nel capannone 1 vengono immessi suinetti svezzati fino a 50 kg e che la superficie libera è pari a 319,14 mq, la potenzialità massima di allevamento in tale stabulario è pari a 797 posti suini per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale, come riportato nella tabella seguente:

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 1 | 27     | 11,82                               | 319,14                         |

Tuttavia la Ditta, per motivi tecnici, non utilizza il capannone 1 nella sua massima potenzialità, caricando un massimo di circa 640 suini.

Poiché nei capannoni 2, 3 e 4 sono presenti suini di peso superiore a 110 kg e la superficie libera totale complessiva è pari a 2538 mq, la potenzialità massima di allevamento nei capannoni 2, 3 e 4 è pari a 2538 posti suino per ciclo, in base alla normativa sul benessere animale, come riportato nella tabella seguente:

|             | n. box | SL perogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 2 | 60     | 14                                  | 840                            |
| Capannone 3 | 40     | 14                                  | 560                            |
|             | 10     | 13                                  | 130                            |
| Capannone 4 | 63     | 16,50                               | 1.008                          |

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

L'alimentazione viene fatta per fasi e la formulazione dei mangimi cambia a seconda dei fabbisogni di accrescimento dei suini. La composizione della razione è costituita da vari ingredienti, stoccati nei silos esterni ai capannoni e miscelati in due vasche di miscelazione. La distribuzione avviene mediante un sistema di tubature interrato.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua viene prelevata da acquedotto e distribuita tramite "ciucciotti" con dispositivo antispreco all'interno dei singoli box.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di riscaldamento è costituito da un generatore d'aria calda Spit Fire alimentato a gasolio. Il ricambio d'aria avviene in modo naturale con immissione laterale dalle finestre ed emissione prevalentemente dal cupolino posto sulla sommità dei capannoni.

## **ENERGIA**

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. La fornitura del gasolio per il riscaldamento degli stabulari è garantita da Ditta autorizzata.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da acquedotto di circa 9.500 mc/anno.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le superfici di emissione sono costituite dalle finestre, di cui 30 del capannone 1, 60 del capannone 2, 52 del capannone 3 e 66 del capannone 4. Sulla sommità di ogni capannone, inoltre, è presente un cupolino di apertura.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, lo stoccaggio degli effluenti e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

### **Scarichi idrici**

La Società non si avvale di dipendenti e il gestore utilizza i servizi igienici presenti nell'abitazione privata posta nelle immediate vicinanze dell'allevamento, collegati alla pubblica fognatura.

### **Acque di lavaggio**

Gli stabulari sono pulite a fine ciclo con idropulitrice ad alta pressione; le acque di lavaggio pervengono alla vasca sottostante la superficie fessurata degli stabulari ed avviate alla vasca liquami.

**Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il funzionamento dell'impianto di alimentazione e gli animali durante la fase di alimentazione.

Il Comune di Remanzacco ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II "aree prevalentemente residenziali" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta nel maggio dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

**Effluenti di allevamento**

Annualmente vengono prodotti circa 8.560 mc di liquame, stoccato in tre vasche circolari, di capacità complessiva pari a 5.860 mc.

Le porcilaie hanno una pavimentazione totalmente fessurata, al di sotto della quale sono presenti dei vasconi per la raccolta delle deiezioni che vengono svuotati, mediante l'apertura di saracinesche, con tempistiche variabili tra i 7 e i 25 giorni.

Il capannone 4, di ultima realizzazione, utilizza il sistema vacuum.

Il liquame raccolto nelle sopra citate vasche circolari viene distribuito sui terreni disponibili con funzione di fertilizzante/ammendante.

**Mortalità di allevamento**

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera, ubicata all'interno del magazzino, per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

**RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

**RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

|   | Applicata<br>SI/NO | Note  |
|---|--------------------|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</li><li>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</li><li>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</li><li>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. struttura e responsabilità;</li><li>b. formazione, sensibilizzazione e competenza;</li><li>c. comunicazione;</li><li>d. coinvolgimento del personale;</li><li>e. documentazione;</li><li>f. controllo efficace dei processi;</li><li>g. programmi di manutenzione;</li><li>h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</li><li>i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</li></ol></li><li>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</li><li>b. alle misure preventive e correttive;</li><li>c. alla tenuta dei registri;</li><li>d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</li></ol></li><li>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</li><li>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</li><li>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</li><li>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</li></ol> | APPLICATA          | La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</li> <li>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</li> </ol> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p> |  |  |
|---|--|--|

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

|   | Tecnica   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note   |
|---|---|---|-----------------|--|
| a | <p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul> | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti. | SI              | Ad oggi non sono state segnalate proteste o segnalazioni di impatti ambientali negativi di alcun tipo alle autorità competenti |
| b | <p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>   | Generalmente applicabile  | N.P.            |  |



|   |  |                          |    |   |
|---|--|--------------------------|----|---|
| c | <p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul> | Generalmente applicabile | SI | Possibili sversamenti accidentali di gasolio in fase di rifornimento; rotture di tanche contenenti disinfettanti  |
| d | <p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>   | Generalmente applicabile | SI | Presenza di vasche per lo stoccaggio degli effluenti in calcestruzzo gettato in opera. Ispezioni visive quotidiane e controllo della funzionalità degli impianti. Effettuate le necessarie riparazioni. |
| e | Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.  | Generalmente applicabile | SI | Rispetto regolamento CE 1069/2009. Presenza di cella frigo.   |

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

|   | Tecnica  | Applicabilità            | Applicata SI/NO | Note                   |
|---|--|--------------------------|-----------------|------------------------|
| a | Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. | Generalmente applicabile | SI              | Alimentazione per fasi |

|   |   |   |    |                        |
|---|---|---|----|------------------------|
| b | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile  | SI | Alimentazione per fasi |
| c | Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. | L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica. | NO |                        |
| d | Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto                                      | Generalmente applicabile  | NO |                        |

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

| Parametro                          | Specie animale              | Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Totale azoto escreto espresso in N | Suinetti svezzati           | 1,5 – 4,0   | SI                            |
|                                    | Suini da ingrasso           | 7,0-13,0  | SI                            |
|                                    | Scrofe (inclusi i suinetti) | 17,0 – 30,0   |                               |
|                                    | Galline ovaiole             | 0,4 – 0,8   |                               |
|                                    | Polli da carne              | 0,2 – 0,6   |                               |
|                                    | Anatre                      | 0,4 – 0,8   |                               |
|                                    | Tacchini                    | 1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>  |                               |

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

|   | Tecnica (1)   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                   |
|---|---|---|-----------------|------------------------|
| a | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.               | Generalmente applicabile  | SI              | Alimentazione per fasi |
| b | Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).               | La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.                                      | NO              |                        |
| c | Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi. | Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili. | NO              |                        |

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

| Parametro  | Specie animale              | Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Suinetti svezzati           | 1,2 – 2,2   | SI                            |
|  | Suini da ingrasso           | 3,5 - 5,4   | SI                            |
|  | Scrofe (inclusi i suinetti) | 9,0 – 15,0  |                               |
|  | Galline ovaiole             | 0,10 – 0,45   |                               |
|  | Polli da carne              | 0,05 – 0,25   |                               |
|  | Tacchini                    | 0,15 – 1,0  |                               |

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                            |
|---|---|---|-----------------|---------------------------------|
| a | Registrazione del consumo idrico  | Generalmente applicabile  | SI              | Fatture/contatore               |
| b | Individuazione e riparazione delle perdite  | Generalmente applicabile  | SI              | Controllo visivo                |
| c | Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.  | Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.   | SI              | Idropulitrice ad alta pressione |
| d | Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum). | Generalmente applicabile  | SI              | Abbeveratoi antispreco          |
| e | Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.   | Generalmente applicabile  | SI              |                                 |
| f | Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.   | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica. | NO              |                                 |

### 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                         |
|---|--|---|-----------------|------------------------------|
| a | Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile                              | Generalmente applicabile  | SI              | Area circostante allevamento |
| b | Minimizzare l'uso di acqua   | Generalmente applicabile  | SI              | Abbeveratoi antispreco       |
| c | Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti. | SI              |                              |

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                              |
|---|--|---|-----------------|-----------------------------------|
| a | Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.   | Generalmente applicabile  | SI              |                                   |
| b | Trattare le acque reflue.  | Generalmente applicabile  | N.P.            |                                   |
| c | Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale. | L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione. | SI              | Carrobotte di proprietà aziendale |

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

### 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note                      |
|---|---|--|-----------------|---------------------------|
| a | Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.  | Può non essere applicabile agli impianti esistenti.  | SI              | Bruciatore tipo Spit Fire |
| b | Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria. | Generalmente applicabile   | N.P.            |                           |
| c | Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..   | Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali. | SI              |                           |

|  |   |   |      |     |
|--|---|---|------|-----|
| d  | Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico  | Generalmente applicabile  | SI   | LED |
| e  | Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:<br>1. aria/aria;<br>2. aria/acqua;<br>3. aria/suolo. | Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.   | N.P. |     |
| f  | Uso di pompe di calore per recuperare il calore   | L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.  | N.P. |     |
| g  | Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).                         | Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.   | N.P. |     |
| h  | Applicare la ventilazione naturale  | Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:<br>- sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,<br>- sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:<br>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,<br>- a causa di condizioni climatiche estreme. | SI   |     |
| <sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2 |   |   |      |     |

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

|  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note  |
|--|---|-----------------|---|
| <p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul> | BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato. | NO              | La valutazione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti di legge |

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|   | Tecnica   | Descrizione  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                  |
|---|---|--|---|-----------------|-----------------------|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili | In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime   | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti  | SI              | Allevamento esistente |
| b | Ubicazione delle attrezzature   | I livelli di rumore possono essere ridotti: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili)</li> <li>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</li> </ul> | Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi. | N.P.            |                       |

|   |  |  |   |    |                            |
|---|--|--|---|----|----------------------------|
|   |  | iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola   |   |    |                            |
| c | Misure operative                             | Fra queste figurano misure, quali:<br>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;<br>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;<br>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;<br>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;<br>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;<br>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. | Generalmente applicabile  | SI | Applicate dove compatibile |
| d | Apparecchiature a bassa rumorosità           | Queste includono attrezzature quali:<br>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale<br>ii. pompe e compressori<br>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti  | La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata. | NO |                            |
| e | Apparecchiature per il controllo del rumore. | Ciò comprende:<br>i. riduttori di rumore;<br>ii. isolamento dalle vibrazioni;  | L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.  | NO |                            |

|   |                       |  |  |    |  |
|---|-----------------------|--|--|----|--|
|   |                       | iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);<br>iv. insonorizzazione degli edifici. | Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto. |    |  |
| f | Procedure antirumore. | La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.  | Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.                     | SI | Localizzazione dell'allevamento in piena campagna, presenza di alberature. |

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|    | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                                   |
|----|---|---|-----------------|--|
| a  | Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche: |   |                 |  |
| 1. | 1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);                       | La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.  | N.P.            |  |
|    | 2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);                          | Generalmente applicabile  | N.P.            |  |
|    | 3. Applicare l'alimentazione ad libitum   | Generalmente applicabile  | NO              |  |
|    | 4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti          | Generalmente applicabile  | SI              | Alimentazione liquida "broda"          |
|    | 5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;  | Generalmente applicabile  | SI              | Cappe applicate alle coclee di scarico |
|    | 6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.                                 | L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali   | SI              | Ventilazione naturale                  |
| b  | Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:                                |   |                 |  |
| 1  | Nebulizzazione d'acqua  | L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. | NO              |  |



|  |   |   |      |               |
|--|---|---|------|---------------|
|  |   | L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.  |      |               |
| 2  | Nebulizzazione di olio  | Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero   | NO   |               |
| 3  | Ionizzazione  | Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.  | NO   |               |
| c  | Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale: |   |      |               |
| 1  | Separatore d'acqua  | Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.   | N.P. |               |
| 2  | Filtro a secco  | Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.   | N.P. |               |
| 3  | Scrubber ad acqua   | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.  | NO   | Elevati costi |
| 4  | Scrubber con soluzione acida  |   | NO   | Elevati costi |
| 5  | Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)                                    |   | NO   | Elevati costi |
| 6  | Sistema di trattamento aria a due o tre fasi                                  |   | NO   |               |
| 7  | Biofiltro   | Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO   | Elevati costi |
| (1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11 |   |   |      |               |

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

|  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note   |
|--|---|-----------------|--|
| <p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;</li> <li>iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul> | BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato | NO              | Non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive |

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note  |
|---|--|--|-----------------|---|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.   | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.  | SI              | Localizzazione allevamento in aperta campagna   |
| b | <p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> </ul> | <p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p> | SI              | Abbeveratoi antispreco, controllo temperatura e ventilazione naturale. Presenza nelle strutture di stoccaggio di crostone superficiale. |

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità  | Applicata<br>SI/NO | Note  |
|---|---|--|--------------------|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>   |  |                    |   |
| c | <p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul> | L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.  |                    | Barriere naturali, presenza di alberature, gestione dell'allevamento, movimentazione bestiame in assenza di vento, presenza di cupolini posizionati oltre il colmo. |
| d | <p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>  | <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> | NO                 | Elevati costi   |

|   |   |  |      |                                  |
|---|---|--|------|----------------------------------|
| e | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:  |  |      |                                  |
|   | 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;   | Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame.<br>Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido. | SI   |                                  |
|   | 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); | Generalmente applicabile   | SI   |                                  |
|   | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.   | Generalmente applicabile   | SI   | Modulare la velocità della pompa |
| f | Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:   |  |      |                                  |
|   | 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;   | Cfr. applicabilità di BAT 19.d.  | SI   |                                  |
|   | 2. Compostaggio dell'effluente solido;  | Cfr. applicabilità di BAT 19.f.  | N.P. |                                  |
|   | 3. Digestione anaerobica.   | Cfr. applicabilità di BAT 19.b.  | N.P. |                                  |
| g | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:  |  |      |                                  |
|   | 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;  | Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.   | NO   |                                  |
|   | 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.  | Cfr. applicabilità di BAT 22.  | SI   |                                  |

(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|   | Tecnica ( <sup>1</sup> )  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note                              |
|---|---|--|-----------------|-----------------------------------|
| a | Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. | Generalmente applicabile   | SI              | Presenza di crostine superficiali |
| b | Coprire i cumuli di effluente solido.   | Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo. | N.P.            |                                   |
| c | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.  | Generalmente applicabile.  | N.P.            |                                   |

(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

|  | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|-----------------|------|
| a  | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.  | Generalmente applicabile  | N.P.            |      |
| b  | Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.   | Generalmente applicabile.   | N.P.            |      |
| c  | Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.                    | Generalmente applicabile.   | N.P.            |      |
| d  | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile  | N.P.            |      |
| e  | Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.           | Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno. | N.P.            |      |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 |   |   |                 |      |

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note                     |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|
| a | Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:    |  |                 |                          |
|   | 1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;                                | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.<br>Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza. | SI              | Altezza vasche 5/6 metri |
| c | 2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.  | SI              |                          |
|   | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.   | Generalmente applicabile   | SI              |                          |
| b | Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche   |  |                 |                          |

|  |   |  |    |                       |
|--|---|--|----|-----------------------|
|  | 1. Copertura rigida;  | Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.   | NO |                       |
|  | 2. Coperture flessibili;  | Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.  | NO |                       |
|  | 3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul> | L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile. | SI | Crostone superficiale |
| c  | Acidificazione del liquame  | Generalmente applicabile   | NO | Non pertinente        |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3. |   |  |    |                       |

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a   | Minimizzare il rimescolamento del liquame.   | Generalmente applicabile.   | N.P.            |      |
| b   | <p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul> | <p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p> | N.P.            |      |
| <p><sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1</p> |  |   |                 |      |

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità                             | Applicata SI/NO | Note  |
|---|--|---|-----------------|---|
| a   | Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.  | Generalmente applicabile.                 | SI              | Vasche circolari in calcestruzzo gettate in opera |
| b   | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.            | Generalmente applicabile.                 | SI              |   |
| c   | Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio). | Generalmente applicabile.                 | SI              |   |
| d   | Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).          | Generalmente applicabile ai lagoni        | NO              |   |
| e   | Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.                   | Applicabile unicamente ai nuovi impianti. | No              |   |
| f   | Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.   | Generalmente applicabile.                 | SI              | Controllo visivo                                  |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2. |  |   |                 |   |

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|------|
| a | Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul> | Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide. | NO              |      |



|  |  |  |    |  |
|--|--|--|----|--|
| b  | Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas. | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.  | NO |  |
| c  | Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.      | Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.  | NO |  |
| d  | Digestione aerobica (aerazione) del liquame.                                   | Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.   | SI |  |
| e  | Nitrificazione-denitrificazione del liquame.                                   | Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.   | NO |  |
| f  | Compostaggio dell'effluente solido.  | Applicabile unicamente se:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</li> <li>- la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico,</li> <li>- vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.</li> </ul> | NO |  |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7 |  |  |    |  |

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica   | Applicata<br>SI/NO | Note |
|---|---|--------------------|------|
| a | Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li><li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li><li>- la rotazione colturale,</li><li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li></ul>   | SI                 |      |
| b | Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"><li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li><li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li></ol>  | SI                 |      |
| c | Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"><li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li><li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li><li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li></ol> | SI                 |      |
| d | Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.  | SI                 |      |
| e | Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.  | SI                 |      |
| f | Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.  | SI                 |      |
| g | Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.  | SI                 |      |
| h | Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato  | SI                 |      |

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a   | Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione  | Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione.<br>Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno.<br>Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione.<br>Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi. | NO              |      |
| b   | Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche:<br>1. Spandimento a raso in strisce;<br>2. Spandimento con scarificazione; | L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %.<br>Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;  | NO              |      |
| c   | Iniezione superficiale (solchi aperti).  | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.<br>Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.   | NO              |      |
| d   | Iniezione profonda (solchi chiusi).  | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.<br>Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.   | NO              |      |
| e   | Acidificazione del liquame   | Generalmente applicabile.   | NO              |      |
| <sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 . |  |   |                 |      |

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

|  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|-----------------|------|
| La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.<br>L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21 | Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde. | SI              |      |

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

| Parametro  | Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|---|-------------------------------|
| Intervallo   | 0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>   | SI                            |
| <p><sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.<br/> <sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p> |   |                               |

**1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo**

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

| Tecnica <sup>(1)</sup>  | Applicata SI/NO | Note   |
|---|-----------------|--|
| La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola. | SI              | Alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico, abbeveratoi antispreco, ventilazione naturale |

### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

|  | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Frequenza   | Applicabilità             | Applicata SI/NO | Note                                       |
|--|--|---|---------------------------|-----------------|--|
| a  | Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | NO              |  |
| b  | b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.  |   |                           | SI              | Analisi chimica liquame contenuto di N e P |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1 |  |   |                           |                 |  |

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

|  | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Frequenza  | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note                         |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------------|
| a  | Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.   | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.  | Generalmente applicabile.  | NO              |                              |
| b  | Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri:<br>a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola;<br>b) il sistema di stabulazione. | Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO              |                              |
| c  | c Stima mediante i fattori di emissione..  | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.  | Generalmente applicabile   | SI              | Parametri definiti per EPRTR |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2 |  |  |  |                 |                              |

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

|  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                     |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| <p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</li> <li>- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</li> </ul> | BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. | NO              | Vedi indicazione del PMC |

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

|   | Tecnica <sup>(1)</sup>   | Frequenza        | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note  |
|---|--|------------------|---|-----------------|---|
| a | Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta l'anno | Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO              | Razione completamente liquida, assenza di materiale solido/palabile |
| b | Stima mediante i fattori di emissione.   | Una volta l'anno | Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.   | NO              | Razione completamente liquida, assenza di materiale solido/palabile |

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

|  | Tecnica <sup>(1)</sup>  | Frequenza    | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                               |
|--|---|--------------|---|-----------------|------------------------------------|
| a  | Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta    | Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili. | NO              |                                    |
| b  | Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).   | Giornalmente | Generalmente applicabile  | SI              | Controllo dei parametri ambientali |
| <sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3 |   |              |   |                 |                                    |

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

|   | Parametro                    | Descrizione  | Applicabilità   | Applicata SI/NO | Note                           |
|---|------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------------|
| a | Consumo idrico               | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica         | SI              | Contatore ente gestore/fatture |
| b | Consumo di energia elettrica | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola.              | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica. | SI              | Fattura mensile gestione rete  |

|   | Parametro  | Descrizione   | Applicabilità            | Applicata<br>SI/NO | Note                                |
|---|--|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   |  | I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. |                          |                    |                                     |
| c | Consumo di carburante  | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.  | Generalmente applicabile | SI                 | Fattura fornitore                   |
| d | Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti. | Registrazione mediante per esempio registri esistenti.  |                          | SI                 | Fatture di acquisto                 |
| e | Consumo di mangime   | Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.  |                          | SI                 | Fatture o altro documento fornitore |
| f | Generazione di effluenti di allevamento  | Registrazione mediante per esempio registri esistenti   |                          | SI                 | PUA                                 |



## 2. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 2.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

|   | Tecnica ( <sup>1</sup> )  | Specie animale | Applicabilità  | Applicata SI/NO | Note  |
|---|---|----------------|--|-----------------|---|
| a | Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione:<br>i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca;<br>ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio;<br>iii) separazione dell'urina dalle feci;<br>iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta. |                |  | SI              | Aumento della frequenza di rimozione del liquame, al massimo ogni 15 giorni |
|   | o. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:<br>- una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale,<br>- sistema di trattamento aria,<br>- riduzione del pH del liquame,<br>- raffreddamento del liquame.  | Tutti i suini  | Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 21.2.2017 L 43/255 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT | NO              |   |
|   | 1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).   | Tutti i suini  | Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.   | SI              |   |
|   | 2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).  | Tutti i suini  |  | NO              |   |
|   | 3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).   | Tutti i suini  |  | NO              |   |

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| 4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)                         | Tutti i suini  | Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.   | NO   |
| 5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato)                         | Scrofe in attesa di calore e in gestazione<br>Suini da ingrasso                      | Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.  | SI   |
| 6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).  | Scrofe in attesa di calore e in gestazione<br>Suinetti svezzati<br>Suini da ingrasso | I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali.<br>Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.<br>BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio. | NO   |
| 7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).   | Scrofe in attesa di calore e in gestazione<br>Suinetti svezzati<br>Suini da ingrasso |   | NO   |
| 8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).  | Suinetti svezzati<br>Suini da ingrasso   |   | NO   |
| 9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati). | Suinetti svezzati<br>Suini da ingrasso   | Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.  | NO   |
| 10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).                       | Scrofe allattanti  |   | N.P. |
| 11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).   | Scrofe in attesa di calore e in gestazione   | Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.  | N.P. |
| 12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).                        | Scrofe allattanti  | Generalmente applicabile  | N.P. |
| 13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.   | Suinetti svezzati<br>Suini da ingrasso   | Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.  | NO   |

|   |   |                   |   |    |
|---|---|-------------------|---|----|
|   | 14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).  | Suini da ingrasso |   | NO |
|   | 15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).   | Scrofe allattanti |   | NO |
|   | 16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).   | Suini da ingrasso | Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.  | NO |
| b   | Raffreddamento del liquame.   | Tutti i suini     | Non applicabile se:<br>- non è possibile riutilizzare il calore;<br>- si utilizza lettiera.   | NO |
| c   | Uso di un sistema di trattamento aria, quale:<br>1. Scrubber con soluzione acida;<br>2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;<br>3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Tutti i suini     | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO |
| d   | Acidificazione del liquame,   | Tutti i suini     | Generalmente applicabile  | NO |
| e   | Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.  | Suini da ingrasso | Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.   | NO |
| <sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2 |   |                   |   |    |

Tabella 2.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini**

| Parametro                                  | Specie animale  | BAT-AEL <sup>(1)</sup><br>(Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL<br>(SI/NO) |
|--|---|--|---------------------------------|
| Ammoniaca espressa<br>Come NH <sub>3</sub> | Scrofe in attesa di calore e in gestazione            | 0,2 – 2,7 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>                            |                                 |
|  | Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto | 0,4 – 5,6 <sup>(4)</sup>   |                                 |
|  | Suinetti svezzati                                     | 0,03 – 0,53 <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>                          | SI                              |
|  | Suini da ingrasso                                     | 0,1 – 2,6 <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>                            | SI                              |

<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

<sup>(2)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(3)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(4)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(5)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(6)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(7)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

<sup>(8)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/

Capitolo 3 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

La SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", presso l'installazione sita in via Premariacco, 32, frazione di Orzano, nel Comune di Remanzacco (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. considerato che nel capannone 1 vengono allevati suini di peso compreso tra 25 e 50 kg, la superficie minima indicata nella normativa sul benessere animale è pari a 0,40 m<sup>2</sup> per capo;
2. la superficie libera nel capannone 1 è pari a 319,14 m<sup>2</sup>, così suddivisa

|             | n. box | SL per ogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 1 | 27     | 11,82                                | 319,14                         |

3. il numero di posti suino potenziali per ciclo nel capannone 1 è pari a 797;
4. nel capannone 1 non possono essere accasati più di 797 capi/ciclo;
5. nei capannoni 2, 3 e 4 la superficie minima indicata dalla normativa sul benessere animale è pari a 1,00 m<sup>2</sup> per i suini di peso superiore a 110 kg;
6. la superficie libera nei capannoni 2, 3 e 4 è pari complessivamente a 2538 m<sup>2</sup>, così suddivisa

|             | n. box | SL per ogni box<br>[m <sup>2</sup> ] | SL totale<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Capannone 2 | 60     | 14                                   | 840                            |
| Capannone 3 | 40     | 14                                   | 560                            |
|             | 10     | 13                                   | 130                            |
| Capannone 4 | 63     | 16,50                                | 1.008                          |

7. il numero di posti suino potenziali per ciclo nei capannoni 2, 3 e 4 è pari a 2538 capi/ciclo;
8. nei capannoni 2, 3 e 4 non possono essere accasati complessivamente più di 2538 capi/ciclo;
9. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando i valori di cui ai punti 1, 2, 5 e 6, deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. non devono essere presenti gruppi con animali di peso palesemente difforme e, in caso di animali feriti o malati, essi dovranno essere separati dagli altri ed opportunamente curati nei box dedicati;
11. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini devono rispettare i seguenti valori BAT-AEL:
  - pari a 0,53 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suinetti svezzati;
  - pari a 2,60 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suini da ingrasso;
12. entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, il gestore deve presentare all'Autorità competente idonea documentazione progettuale relativa alla realizzazione di una piazzola di rifornimento dei mezzi, dotata dei dispositivi per contenere eventuali sversamenti. Su tale documentazione l'Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;

13. al completamento della piazzola di cui al punto precedente, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;

14. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
15. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le tempistiche previste dall'art. 15 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, commi 4 e 5;
16. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione                       | Modalità di stoccaggio                     | Fase di utilizzo        | UM         | Frequenza autocontrollo      | Tipo di controllo  | Fonte dato  |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi                         | Alimentazione           | t/anno     | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche)     | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg- l/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo             | Contabilità e registro                                  |
| Altro <sup>1</sup>                  |  |                         |            |                              |                    |   |

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione                   | Peso unitario | UM           | Frequenza autocontrollo | Fonte dato  |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Capi in entrata                 | kg            | Unità        | In ingresso             | Registro  |
| Capi presenti a fine ciclo      | kg            | Unità        | A fine ciclo            | Registro  |
| Carne prodotta                  | kg            | kg           | A fine ciclo            | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente fine ciclo) | kg            | kg           | Fine ciclo e annuale    | Registro  |
| Durata ciclo                    | giorni        | Giorni/ciclo | Fine ciclo              | Registro  |
| Capi deceduti                   | numero        | Unità/ciclo  | A fine ciclo            | Registro  |

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

## 1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo       | UM             | Frequenza autocontrollo | Fonte dato           |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Acquedotto                      | Alimentazione, lavaggi | m <sup>3</sup> | A fine ciclo/anno       | Contaltri e registro |

## 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

| Descrizione                       | Tipologia         | UM             | Frequenza autocontrollo | Fonte dato  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP    | A fine ciclo/Anno       | Contatore e registro                                  |
| Combustibili                      | Gasolio, ecc.     | m <sup>3</sup> | A fine ciclo/Anno       | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

## 2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione  | Tipo di controllo   | Frequenza controllo                         | Modalità di registrazione |
|---|---|---|---------------------------|
| Pulizia superfici interne                                 | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo     | A fine ciclo                                |                           |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso    | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico |                           |
| Trattamento derattizzazione                               | Controllo posizioni e presenza bocconi                      | Ad ogni intervento                          | Registro                  |
| Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi       | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento                          | Registro                  |



|  |   |                           |                         |
|--|---|---------------------------|-------------------------|
| Verifica contenitori effluenti non palabili  | Controllo impermeabilizzazione/tenuta   | Quinquennale              | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio) | Controllo impermeabilizzazione / tenuta | Quinquennale              | Documento di conformità |
| Svuotamento vasche sottogrigliato  | Svuotamento                             | Al massimo ogni 15 giorni | Registro                |

### 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

| Indicatore   | Descrizione  | UM                        | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti  | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato             | kg/capo/anno              | Calcolo          | Annuale                   |
| Consumo specifico di risorsa idrica  | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato              | m <sup>3</sup> /capo/anno | Calcolo          | Annuale                   |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile                                  | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno             | Calcolo          | Annuale                   |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica                             | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato      | TEP/capo/anno             | Calcolo          | Annuale                   |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato           | m <sup>3</sup> /capo/anno | Calcolo          | Annuale                   |

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

